Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 430 CSAT 36 del 07 maggio 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 07 maggio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.143/A
S.C.S.D UNITAS SCIACCA CALCIO (AG) Avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Salvatore Bono, Marco Puccio, Scandaglia Simone.
Campionato Under 17 Provinciali Gara: Ravanusa/Unitas Sciacca del 27/04/2019.
C.U. n. 66 del 02.05.2019 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con gravame inviato a mezzo e-mail in data 03.05.2019 la S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio in persona del suo rappresentante legale pro tempore impugna le decisione assunte dal GST come in epigrafe riportate chiedendone la revoca e/o in subordine sostenendo, in buona sintesi che i propri tesserati non hanno posto in essere alcuna aggressione ma si sono solamente limitati a difendersi dal comportamento violento degli avversari.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa in ordine ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine della stessa avveniva una rissa che vedeva coinvolti i calciatori di entrambe le società.
In particolare, per quello che qui interessa, il DDG constatava che i calciatori Salvatore Bono, Francesco Puccio e Simone Scandaglia colpivano dei giocatori avversari con un pugno al viso.
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e, ove si volesse accedere alla tesi da questa sostenuta, giova ricordare che questa Corte ha più volte ribadito, aderendo alla costante definizione che ne ha dato la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, che si ha rissa ogni qualvolta tre o più persone si colpiscono reciprocamente e che t Tutti i partecipanti allo scontro rispondono del suddetto reato indipendentemente dalla circostanza che l'azione posta in essere abbia carattere offensivo o difensivo.
Chiarito quanto sopra, la Corte ritiene che il gravame possa comunque trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la squalifica nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 19 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Salvatore Bono, Francesco Puccio e Simone Scandaglia.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 144/A
S.P.D. BRANCIFORTI (EN) Avverso la squalifica fino al 27.04.2024 irrogata a carico del calciatore sig. Carmelo Aniceto.
Campionato di 1° Cat. Girone "G" Gara: Nissa - Branciforti del 28.04.2019
C.U. n. 422 del 30 aprile 2019.

La Società S.P.D. Branciforti in persona del suo Direttore Generale, all'uopo delegato, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore Carmelo Aniceto non ha preso per il collo il DDG così come da questi riferito nel suo referto ma si sarebbe, al contrario, limitato semplicemente a poggiare la mano sulla nuca di quest'ultimo.
Il tutto sarebbe comprovato dalle immagini video postate sulla piattaforma YouTube, di cui indica il relativo link, e ne chiede l'acquisizione ai fini istruttori.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale deve preliminarmente dichiarare inammissibile la richiesta istruttoria .
Infatti, come chiarito dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n.29/2019 (con la quale ha confermato la decisione assunta da questa Corte in un caso simile a quello oggi in esame) la prova televisiva oltre a dovere offrire completezza e dare piena garanzia tecnica e documentale, ha comunque una valenza sussidiaria rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale; pertanto (prosegue il Collegio), se del comportamento scorretto e/o illecito il referto arbitrale ha preso nota, valutandolo in modo diverso, lo stesso non può essere successivamente sanzionato mediante l'uso della prova televisiva. Quindi al Giudice Sportivo è consentito utilizzare come mezzo di prova, in presenza di determinate condizioni, le immagini sottoposte sul presupposto indefettibile che si tratti di fatti non visti dal direttore di gara. … Invero, quanto alla condotta del calciatore …(trattavasi anche qui di una condotta violenta in danno del DDG) trattandosi di condotta violenta rilevata, verbalizzata in modo circostanziato e sanzionata dall'arbitro, per la evidente sussidiarietà della suddetta prova rispetto alle risultanze del referto arbitrale detta prova, pur se proposta ritualmente dalla parte, non poteva trovare ingresso nel giudizio.
Ciò posto, letti il referto ed in particolare il relativo supplemento che ai sensi del comma 1.1 dell'art. 35 del C.G.S. fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, si rileva che al 46' del 2° t., dopo che il DDG aveva fischiato un fallo a favore della società Nissa, gli si avvicinava il calciatore n.22 della Branciforti sig. Carmelo Aniceto che assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro e contestualmente lo spintonava da tergo con la spalla.
Alla notifica del provvedimento disciplinare dell'espulsione il predetto calciatore non solo continuava a spingere il DDG, ma lo afferrava anche per il collo stringendoglielo per pochi secondi così da provocargli dolore e senso di soffocamento.
A questo punto l'arbitro non essendo più nelle condizioni di dirigere la gara la sospendeva facendo rientro nel proprio spogliatoio. In tale frangente il sig. Aniceto Carmelo raggiungeva ancora una volta l'ufficiale di gara colpendolo con uno schiaffo alla nuca. Il predetto calciatore veniva prontamente bloccato dai suoi compagni di squadra ma nonostante ciò tentava di divincolarsi per reiterare l'aggressione e, nel contempo, assumeva ancora una volta un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'ufficiale di gara.
A seguito della aggressione subita l'arbitro, stante il persistere del dolore, si recava dapprima al pronto soccorso dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta e nella giornata successiva presso il Pronto Soccorso del P.O. Villa Sofia di Palermo da cui veniva dimesso con una prognosi di giorni 7 s.c. e la prescrizione di uso di collare cervicale.
In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento (atteso che la ricostruzione, così come data dalla reclamante, appare incompatibile con le lesioni subite dall'arbitro) e la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in considerazione delle plurime condotte violente ed aggressive poste in essere in danno dell'arbitro.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n.145/A

A.S.D. RAVANUSA (AG) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Kevin Gattuso, squalifica per quattro gare a carico del calciatore Filippo Simone Iannello ed avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori Michele Gallo, Denis Mattia Ferrera.
Campionato Under 17 Provinciali Gara: Ravanusa/Unitas Sciacca del 27/04/2019.
C.U. n. 66 del 02.05.2019 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con gravame inviato a mezzo fax in data 03.05.2019 l'A.S.D. Ravanusa, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate chiedendone una generalizzata riduzione e sostenendo, in buona sintesi, che effettivamente il calciatore Gallo Michele si sarebbe posto in maniera nervosa nei confronti di qualche avversario mentre i calciatori Gattuso, Iannello e Ferrara hanno, al contrario, cercato di riportare tutti alla calma.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine della stessa si accendeva una rissa tra i calciatori delle due società e, per quello che qui interessa, rilevava che il calciatore Giuseppe Gattuso, già espulso per doppia ammonizione al 40' del 2 t., entrava sul terreno di gioco e colpiva con un pugno un calciatore avversario. Il medesimo comportamento veniva posto in essere dai calciatori Filippo Iannello ed Enzo Avarello mentre il calciatore Ferrera spintonava con forza e ripetutamente un avversario.
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e, conseguentemente, il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda le squalifiche a carico dei calciatori Giuseppe Gattuso (stante le plurime condotte antiregolamentari poste in essere dallo stesso) e Denis Ferrara in quanto la sanzione irrogatagli è stata contenuta nel minimo edittale di cui al comma 4) lett.b) dell'art. 19 C.G.S..
Di contro il gravame può trovare accoglimento per quanto attiene le squalifiche irrogate ai calciatori Filippo Iannello ed Enzo Avarello dovendosi contenere la squalifica a loro carico nel minimo edittale di cui al precitato comma 4 lett. b) dell'art. 19 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Filippo Iannello ed Enzo Avarello confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.147/A

A.S.D. REAL PAOLINI (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0–3, punti uno di penalizzazione in classifica ed € 300,00 di ammenda.
Campionato 3^ Cat. TP Gara: Valle Jato/Real Paolini del 28.04.2019.
C.U. n. 54 del 02.52019 Delegazione Provinciale di Trapani.

L'A.S.D. Real Paolini impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo anche in questa sede che una volta arrivati presso l'impianto sportivo i dirigenti e gli atleti sono stati oggetto di minacce, sfociate in una aggressione fisica, e che pertanto non vi erano le condizioni ambientali per la disputa della gara.
Sostiene inoltre l'appellante che quanto riportato dall'arbitro e dal Commissario di Campo negli atti ufficiali non corrisponde al vero, motivo per cui chiede che la Corte voglia disporre un confronto diretto con gli stessi.

Ai fini istruttori viene allegato il referto medico rilasciato al sig. Culicchia Giuseppe dal Pronto Soccorso del P.O. Paolo Borsellino di Marsala nonché copia della querela presentata alla Stazione CC di Marsala.
Nessuno è comparso per la reclamante sebbene ritualmente convocata.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta istruttoria relativa al confronto con l'ufficiale di gara perché esplicitamente escluso dal comma 4 dell'art. 35 del C.G.S.
Nel merito, letti gli atti ufficiali di gara, la tesi difensiva non trova alcun riscontro per come in particolare attestato dal Commissario di Campo che si trovava presso l'impianto sportivo fin dalle ore 14,20.
Dal rapporto dell'arbitro si evince anche che la reclamante, benché alle ore 16,20 fosse stata invitata a presentare all'arbitro la distinta gara, si é rifiutata di adempiere tale obbligo e anzi la stessa ebbe a precisare che non era sua intenzione disputare la gara per essere stata oggetto l'intera squadra di un comportamento minaccioso.
Tale denuncia sarebbe avvenuta alla presenza di ben quattro Carabinieri.
L'intera rappresentativa del Real Paolini avrebbe abbandonato poco dopo l'impianto.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 64 delle NOIF compete solo all'arbitro valutare se astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, solo qualora si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. Va osservato ch e dagli atti ufficiali tali situazioni sono categoricamente escluse.
Inoltre la lamentata aggressione sembrerebbe essere stata perpetrata solo in danno di un dirigente. E comunque, anche se fosse stata posta in essere in danno di un atleta, ciò non avrebbe mai comportato l'assegnazione della gara perduta ma solo la penalizzazione di punti in classifica almeno pari a quelli conquistati al termine della gara (comma 1 dell'art. 17 del C.G.S.).
Infine è da notare che detta lamentata aggressione si sarebbe comunque risolta in un unico pugno alla regione sottoclaveare dx, senza che da ciò fossero derivati segni evidenti e dolore, come si evince dalla certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso, depositata in atti, comportanti la prognosi di 4 gg s.c.
Per le superiori considerazioni il gravame non può trovare accoglimento, confermandosi l'impugnata decisione del GST, che risulta conforme al disposto del comma 2 dell'art.53 delle NOIF, dovendosi considerare la società Real Paolini rinunciataria alla disputa della gara.
Infine deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare se con la presentazione della querela da parte del sig. Giuseppe Culicchia, dirigente della Soc. Real Paolini ed allegata in atti, sia violata la clausola compromissoria.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
Si dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza.

Procedimento n.148/A
POL. D. CALCIO SICILIA (PA) Avverso irrogazione punti tre di penalizzazione in classifica.
Campionato Allievi regionali Play Off Gara Calcio Sicilia/Città di Messina del 04.05.2019.
C.U. n.429/151 sgs del 06.05.2019.

Con rituale gravame la Pol. D. Calcio Sicilia impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo in buona sintesi che: a) non si sarebbe trattato di un petardo ma bensì di una "miccetta"; b) le dichiarazioni del portiere

risultano contraddittorie in quanto nell'immediatezza del fatto avrebbe riferito al DDG di essere stato colpito alla testa mentre ai sanitari del pronto soccorso avrebbe riferito di essere stato colpito alla spalla sx; c) il lancio dell'oggetto non sarebbe comunque riferibile a sostenitori dell'odierna reclamante.
Resiste con controdeduzioni il Città di Messina e chiede dichiararsi inammissibile la produzione fotografica fatta dalla reclamante. Nel merito chiede comunque il rigetto del gravame richiamando all'uopo alcuni precedenti giurisprudenziali.
All'udienza odierna è comparso il difensore della reclamante, avendone fatta rituale e tempestiva richiesta, il quale ha meglio illustrato il proposto gravame insistendo nel suo accoglimento.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale deve dichiarare inammissibile la produzione delle ritrazioni fotografiche e la richiesta di acquisizione del filmato video postato sulla piattaforma YouTube, non ricorrendone i presupposti normativi (vedi decisione Collegio di garanzia C.O.N.I. 29/2019).
Nel merito, letto il referto ed il relativo allegato redatti del direttore di gara, che ai sensi dei commi 1.1 e 2.1 dell'art. 35 fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati e dal pubblico nel corso di una gara, si rileva che al 7' del 2° t. l'arbitro notava il portiere del Città di Messina accasciato a terra e per la qualcosa interrompeva il gioco per permetterne il soccorso. Lo stesso portiere lo informava di essere stato colpito alla testa da un petardo lanciato da alcuni sostenitori del Calcio Sicilia.
Il DDG riferisce ancora che in quell'istante notava alcuni sostenitori del Calcio Sicilia posizionati dietro la recinzione vicina la porta del portiere del Città di Messina e che esaminando il portiere non notava alcuna fuoriuscita di sangue dalla sua testa. Il predetto calciatore dopo essere stato medicato non era più in grado di proseguire la gara tant'è che lo stesso veniva sostituito.
Infine l'arbitro rassegna che al momento del fatto si trovava dalla parte opposta del campo perché stava seguendo un'azione di contropiede del Città di Messina e non aveva avvertito lo scoppio di alcun petardo.
Dopo la sostituzione il portiere è stato avviato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo dal quale è stato dimesso con una prognosi di giorni 5 s.c.
Preliminarmente non appare di alcun pregio la presunta discrasia in ordine alle dichiarazioni rese dal portiere del Città di Messina, sollevata dalla reclamante, dovendosi tenere conto dello stato confusionale in cui versava quest'ultimo subito dopo lo scoppio del petardo o della miccetta (nella versione riduttiva resa dalla reclamante).
Altro dato certo, che emerge dai fatti così come risultanti dagli atti ufficiali, è che per quanto accaduto al portiere non può essere comminata la sanzione della perdita della gara in quanto espressamente esclusa dal dato normativo del comma 1 dell'art. 17 del C.G.S.
Ciò posto, è pacifico nella giurisprudenza sportiva che il risultato conseguito sul campo deve essere quanto più possibile preservato. Su tale presupposto questa Corte osserva che al momento dell'asserito scoppio del petardo il Città di Messina stava perdendo con il punteggio di 1 – 0 in ragione della rete subita al 3' del 1° t., risultato che non ha subito alcuna variazione sino al termine dell'incontro.
Inoltre la Soc. Città di Messina nel corso della gara ha utilizzato solo in parte le sette sostituzioni a sua disposizione utilizzando solo quattro calciatori di riserva, compreso il portiere.
Da ciò consegue che la stessa non ha subito alcun svantaggio sul piano sportivo, e quindi del risultato, dall'uscita dal campo del proprio portiere.
Proprio in considerazione di quanto sopra questa Corte ritiene che la sanzione inflitta dal GST all'odierna reclamante sia eccessivamente punitiva sul piano del risultato sportivo.
In applicazione del disposto del medesimo comma 1 dell'art. 17 del C.G.S. alla Società in

questione va invece irrogata la sanzione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 18 C.G.S., che si quantifica nell'importo di € 500,00 con diffida.
Alla reclamante, inoltre, va applicata ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. la ulteriore sanzione dell'ammenda di € 500,00 per quanto posto in essere da un proprio sostenitore in danno di un calciatore avversario, rilevando che la stessa, quale società ospitante ha, comunque, la responsabilità dell'ordine pubblico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la sanzione di punti tre di penalizzazione così come irrogata dal GST alla Pol. D. Calcio Sicilia alla quale irroga la sanzione della complessiva ammenda di € 1.000,00 con diffida come meglio specificato in parte motiva.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 07 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI